



COMUNE DI GENOVA



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV - Famiglia



TRIBUNALE PER I MINORENNI
DI GENOVA



Asl3
Sistema Sanitario Regione Liguria

**PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI
TUTELA SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DI AUTORITY
GIUDIZIARIA**

TRA

**TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA
CONSULTORI FAMILIARI – ASL 3 GENOVESE
COMUNE DI GENOVA**

PREMESSA

IL SERVIZIO SOCIALE

1. IL RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI NELLA FASE PROCESSUALE
 - 1.a RAPPORTI SERVIZI SOCIALI E PUBBLICO MINISTERO: LA FASE DI INDAGINE
2. I CONTENUTI E MODALITA' DELL'INCARICO AI SERVIZI SOCIALI
 - 2.a CONTENUTO DELL'INCARICO: LA DEFINIZIONE DEL PERIMETRO D'AZIONE DEI SERVIZI SOCIALI
 - 2.b I TEMPI DI PRESA IN CARICO DEL CASO
 - 2.c LE MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

3. LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI MINORI
4. LA FASE SUCCESSIVA ALLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO
5. IL CONTENUTO DELL'AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE
 - 5.a TIPOLOGIE DI AFFIDO /AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE
6. L'ARCHIVIAZIONE DEI FASCICOLI
7. IL RUOLO DEL CURATORE SPECIALE
8. L'ADOZIONE DI MINORENNI E DI NON MINORENNI EX ART. 44

ARGOMENTI SPECIFICI

9. I VACCINI
10. LA RIPRESA DEGLI INCONTRI FAMILIARI
11. LE NOTIFICHE DEI PROVVEDIMENTI ALLE FAMIGLIE
12. I SERVIZI EDUCATIVI
13. I RAPPORTI CON ASL3
14. LE COMUNICAZIONI TRA I SERVIZI SOCIALI E AUTORITA' GIUDIZIARIA

PREMESSA

Il presente documento costituisce l'adempimento di quanto previsto nel protocollo di intesa sottoscritto tra Tribunale Ordinario di Genova, Tribunale per i Minorenni di Genova e Comune di Genova, che impegnava le parti nella definizione di una cornice operativa condivisa entro la quale i soggetti coinvolti potessero meglio definire le proprie competenze in materia di tutela minorile.

Tale sintesi si pone l'obiettivo di definire i temi trattati e gli accordi raggiunti nei tavoli di confronto con i Presidenti dei Tribunali per i Minorenni e Ordinario e la Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova, realizzati negli anni 2021-2022.

In ultimo, i temi sono stati trattati con la Struttura semplice dipartimentale consultoriale della ASL3 che si è unito agli estensori del presente documento.

IL SERVIZIO SOCIALE

1. IL RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI NELLE FASI PROCESSUALI

Il tema:

Il procedimento giudiziario è improntato ai principi del “giusto processo” e, nel quadro di garanzia del contraddittorio, prevede la partecipazione dei servizi sociali al procedimento. Nel quadro di quanto al punto precedente sono da contemperare due aspetti specifici:

- i servizi sociali non sono “parti” nel processo, la funzione istituzionale di questi ultimi è quella di perseguire il maggior interesse del minore, aiutando i genitori alla comprensione:
 - degli elementi che motivano il procedimento,
 - delle disposizioni evidenziate dal provvedimento/sentenza,
 - delle migliori modalità per affrontare quanto emerso,
 - degli elementi di diritto che emergono nel processo stesso. Il minore e la sua famiglia necessitano di tale ruolo, espresso nel rapporto fiduciario con i servizi sociali nell'affiancamento professionale peculiare nella relazione di aiuto;
- i servizi sociali forniscono, attraverso specifica documentazione professionale, rappresentata sia in forma scritta che attraverso la partecipazione diretta in udienza, elementi essenziali ai fini della decisione del Giudice. Tali elementi, pur non essendo prevista una relazione diretta dei servizi sociali con il giudice, al di là delle specifiche udienze, che possa costituire elemento di esclusione delle parti, richiedono talvolta – per la loro delicatezza e nell'interesse delle persone, tutte, coinvolte nelle situazioni trattate spesso connotate da forte fragilità – una modalità di comunicazione dedicata.

L'accordo:

Da tale punto di vista **si raccomanda e si conviene** che, pur tenendo conto della delicatezza della materia, le informazioni rilevanti vengano sempre trasmesse in modo ufficiale al Giudice da parte dei Servizi sociali.

Allo stesso modo, spetta al giudice garantire il ruolo terzo dei servizi sociali evidenziando che il progetto sul minore può essere anche il risultato di un confronto all'interno dell'udienza: le parti in quella sede possono interagire/chiarire/chiedere/spiegare i contenuti, ma gli aspetti propriamente tecnico-giuridici che garantiscono il contraddittorio devono essere gestiti dal Giudice.

Le udienze a cui partecipano i servizi sociali non devono trasformarsi in momenti di dialettica su questioni giuridiche, tra le difese delle parti e soprattutto tra queste ultime e gli assistenti sociali, dovendo essere preservato l'obiettivo di far comprendere ai genitori le azioni che i servizi sociali intendono svolgere a tutela dell'interesse del minore su mandato della stessa Autorità Giudiziaria.

Nella cornice sopra descritta è necessario prevedere degli spazi in cui agire una corretta comunicazione tra servizi sociali e Giudici al fine di favorire il necessario confronto tra le decisioni assunte e l'effettiva possibilità di realizzare quanto prescritto nei provvedimenti emessi.

1.a RAPPORTI SERVIZI SOCIALI E PUBBLICO MINISTERO: LA FASE DI INDAGINE

Contatti diretti tra Autorità Giudiziaria e Servizi sociali sono previsti prima dell'avvio della fase processuale. Questa delicata fase di raccordo preliminare è svolta dal Pubblico Ministero, che ha la funzione istituzionale di *assicurare un confronto tra istanze tecniche degli stessi servizi e gli elementi di diritto*.

In relazione a quanto sopra, il Pubblico Ministero si relaziona direttamente con i servizi sociali: il rapporto fra PM e servizi territoriali riveste una fondamentale funzione deflattiva nei confronti del Tribunale per i minorenni.

Durante la fase processuale, anche davanti al TO, i servizi sociali possono interloquire direttamente con il Pubblico Ministero che è una delle parti del processo.

2. I CONTENUTI E MODALITA' DELL'INCARICO AI SERVIZI SOCIALI

2.a CONTENUTO DELL'INCARICO: LA DEFINIZIONE DEL PERIMETRO D'AZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

Il tema

Il metodo di lavoro di servizio sociale, anche nelle situazioni interessate da mandato del TO/TM, prevede la valutazione multidimensionale che, anche in relazione alla sola fase di indagine sociale, affronta tutti gli aspetti della vita del minore e della sua famiglia.

L'indagine sociale è la fase del processo professionale di aiuto, nella quale si sviluppa la valutazione multidimensionale, che consente l'approfondimento conoscitivo sistematico degli aspetti relativi alla situazione in esame e che si conclude con una relazione di servizio sociale.

Dall'esperienza dei Servizi emerge che nelle situazioni in cui è possibile la collaborazione interistituzionale, le equipe multidisciplinari riescono a restituire alle famiglie un ruolo più proattivo rispetto all'adozione di comportamenti volti al benessere dei minorenni coinvolti.

Il presente Protocollo costituisce l'avvio di una nuova collaborazione strutturata tra servizi sociali e sanitari nell'ambito della tutela minorile.

Si assume la proposta del Consultorio di ASL 3 genovese, che propone l'avvio di una modalità sperimentale per la precoce presa in carico congiunta delle situazioni interessate da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

L'incarico demandato ai servizi sociali, in ogni caso, deve riguardare solo l'ambito sociale.

Da superare l'attuale modalità secondo la quale, laddove sia necessaria anche un'osservazione psicologica del minore e/o un'osservazione del funzionamento genitoriale, i servizi sociali devono richiedere un intervento ad ASL 3.

L'accordo:

Per quanto sopra, **si raccomanda e si conviene** di prevedere le migliori modalità per una corretta collaborazione tra servizi sociali e sanitari, volta alla promozione della presa in carico congiunta fino dalle prime fasi degli interventi, a partire dal contestuale incarico agli stessi servizi da parte dell'AG (invio contestuale delle comunicazioni/provvedimenti da parte dell'A.G. ai servizi sociali e ai servizi sanitari consultoriali)

2.b I TEMPI DI PRESA IN CARICO DEL CASO

Dalla ricezione del provvedimento all'effettiva assegnazione e avvio della presa in carico del caso da parte di un assistente sociale, l'Ente Locale necessita di un periodo massimo stimabile di **60 giorni**.

Nel periodo che intercorre tra la ricezione del provvedimento da parte del servizio sociale e l'assegnazione del caso, l'interlocutore dell'autorità giudiziaria è il Coordinatore di ATS.

Le comunicazioni di aggiornamento di fatti o notizie che possano definire elementi di aggravamento rispetto al pregiudizio sul/sui minorenni, dovranno essere riferiti al Coordinatore di ambito.

All'interno dell'equipe di segretariato sociale vengono definiti i criteri di priorità rispetto all'assegnazione delle situazioni ai singoli operatori ed è in questo contesto settimanale specifico che il coordinatore può riportare gli aggiornamenti ricevuti al fine di ridurre eventualmente i tempi di assegnazione dei casi rispetto ad altri.

Nell'ambito specifico del lavoro sulla tutela minorile, l'equipe segretariale:

- monitora le assegnazioni delle situazioni ai singoli operatori;
- raccoglie i dati rispetto al numero di segnalazioni ricevute su quel territorio;
- definisce le priorità di assegnazione in relazione alla casistica di quello specifico territorio;
- predispose la proposta di assegnazione per la valutazione del Coordinatore di ATS.

Il tema:

Successivamente all'assegnazione all'assistente sociale, il tempo necessario alla formulazione del progetto quadro della famiglia e del progetto individualizzato del/dei figli può variare soprattutto in base al livello di collaborazione maturato fra genitori e servizi sociali.

Questo percorso richiede un tempo dedicato, mediamente i servizi sociali svolgono l'indagine sociale **entro i primi due mesi** dalla presa in carico della situazione. L'indagine sociale è strutturata in modo da fornire elementi ed indicazioni strutturate, utili alla decisione del giudice ed espresse in modo da essere comprensibili anche ai genitori.

In particolare, è importante evidenziare lo sviluppo delle azioni poste in essere dai professionisti, esplicitando complessità e limiti, affinché il magistrato possa concordare anche con le parti i tempi processuali e individuare i tempi utili all'emissione del provvedimento/sentenza.

I professionisti si riservano, di norma, la possibilità di ulteriori approfondimenti; anche attraverso l'attivazione di servizi socio-educativi che contestualmente contribuiscano all'approfondimento e agiscano a supporto della famiglia. Laddove l'incarico ai servizi sociali preveda l'attivazione di un intervento specifico di cui al punto precedente, è **necessario considerare ulteriori tempi** dovuti al reperimento delle risorse e delle priorità individuate dalle equipe professionali rispetto alle singole situazioni.

Inoltre, è importante sottolineare che l'attivazione di un intervento dipende dall'adesione dei genitori e del bambino al progetto più complessivo pertanto l'avvio del percorso è da intendersi comprensivo delle attività dei servizi sociali utili a sviluppare una adeguata consapevolezza degli interessati, a garanzia dell'effettivo raggiungimento dell'obiettivo a favore del minorenne. In tal senso, è da gestire la comunicazione alle parti interessate. A titolo esemplificativo, laddove l'incarico preveda l'avvio di incontri familiari, va evidenziato che occorre almeno un ulteriore mese/mese e mezzo al fine di rendere positivo il percorso di avvicinamento.

L'accordo:

Si raccomanda e si conviene pertanto che:

- le udienze vengano fissate tenendo conto della tempistica rappresentata, affinché i servizi siano in grado di portare in quella sede un progetto individuale;
- la comunicazione di assegnazione all'assistente sociale, sia inoltrata dal coordinatore di ATS via pec;

- i servizi sociali provvedano ad inviare all'autorità giudiziaria, entro la data prevista per l'udienza o comunque individuata dal giudice, la relazione che dettagli la fase di intervento con gli elementi necessari ovvero un aggiornamento che consenta al Giudice di valutare l'opportunità di un rinvio dell'udienza.

2.c LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

I **servizi sociali**, a seguito dell'incarico, sviluppano le seguenti azioni:

1. **ANAMNESI:** attraverso la convocazione dei genitori presso il servizio sociale, allo scopo di raccogliere primi elementi di approfondimento, e un primo avvio di relazione con il/la bambino/a nel suo contesto di vita domestica;
2. **INTEGRAZIONE QUADRO GENERALE:** attraverso l'interazione con gli interlocutori significativi per il minore (la scuola, i servizi educativi informali, le società sportive, il pediatra, ecc.), evidenziando gli indicatori del benessere/malessere del bambino; tale sintesi è restituita ai genitori.
L'esplorazione dell'ambiente esterno mette in relazione persone, comunità e istituzioni, offrendo elementi relativi all'agire degli interessati nel proprio contesto.
Il focus dell'indagine sociale è il benessere del bambino, rilevandone il "punto di vista".
I genitori, in questa fase, sono accompagnati nella comprensione dell'opportunità delle attività proposte nel maggior interesse del bambino e della necessità di non attuare comportamenti ostativi ("filtro" o limite);
3. **PROGETTO INDIVIDUALE:** attraverso l'osservazione, la valutazione e la prima progettazione individuale con il minore e la sua famiglia, ove possibile, e con altri servizi ed istituzioni, attivando gli eventuali interventi di supporto che si rendano necessari;
4. **RESTITUZIONE** della valutazione professionale:
alla famiglia, per la costruzione di "un senso (significato) condiviso" del quadro che si è evidenziato;
all'autorità giudiziaria, attraverso la relazione di servizio sociale.

Nel processo di aiuto di servizio sociale, seppure all'interno di una cornice giuridica promossa o a carico di adulti, i tempi della "presa in carico" vengono definiti tenendo conto:

- dei tempi, relazionali ed emotivi, dei minorenni coinvolti;
- della disponibilità degli adulti a collaborare con i servizi;
- dell'approccio metodologico professionale individuato dagli operatori in relazione alla situazione specifica;
- della disponibilità di altri servizi necessari al supporto e al sostegno delle competenze genitoriali.

Tali fasi impegnano gli operatori per un periodo di tempo tra i due mesi e i sei mesi, in relazione alla complessità della situazione e della collaborazione della famiglia e dei diversi attori istituzionali e non.

Il tema:

Un caso tipico per condividere il concetto di "tempo necessario" fa riferimento a quelle situazioni in cui potrebbe sembrare che il diritto di tutela del minore si ponga come elemento di limitazione del diritto alla visita del genitore non collocatario. In realtà, dedicare un tempo congruo alla conoscenza della situazione consente di conoscere e gestire tutti gli elementi utili a cogliere le migliori opportunità di frequentazione tra il minore ed il genitore stesso, rendere più efficace l'intervento dei servizi e maggiormente solide le basi per una successiva frequentazione, ove possibile.

Ad oggi, inoltre, nei casi in cui se ne rilevi la necessità, è richiesto l'intervento dello psicologo della Struttura Consultoriale, sia al fine di un inquadramento della situazione del minore dal punto di vista psicologico, poi rappresentata all'AG tramite la relazione del professionista, sia, in relazione al livello di malessere dei genitori, per coinvolgere utilmente altri Servizi sanitari specialistici. L'attivazione dell'intervento consultoriale a valle

di una pre-analisi dei servizi sociali è elemento che impatta sulla tempistica e risulta, secondo una valutazione condivisa con i professionisti dei due servizi, un approccio alle situazioni che potrebbe essere reso più funzionale.

I **servizi consultoriali**, a seguito dell'incarico dell'A.G attraverso una relazione di accoglienza e di riservatezza, trattano le situazioni in cui sia possibile offrire un trattamento terapeutico o di sostegno che ha come finalità tutelare il minore anche attraverso il miglioramento del benessere della persona adulta di riferimento.

Per quanto sopra, sviluppano le seguenti azioni:

1. **OSSERVAZIONE PSICOLOGICA DEL FUNZIONAMENTO GENITORIALE** (ex valutazione delle competenze genitoriali), con modalità integrata in collaborazione con il Servizio Sociale attraverso:
 - colloqui congiunti e disgiunti con l'Assistente Sociale referente sul caso e i genitori;
 - osservazione psicologica della relazione genitori/figli;
 - restituzione congiunta con l'Assistente sociale alla famiglia.

2. **VALUTAZIONE PSICOLOGICA DEL FUNZIONAMENTO DEL MINORE IN RELAZIONE ALLO STILE GENITORIALE** (ex valutazione psicodiagnostica del minore) attraverso:
 - consulenza psicologica specialistica in collaborazione con gli altri servizi territoriali (Servizio Sociale, altri Servizi sanitari, Servizi Educativi);
 - colloqui individuali, di coppia e di famiglia;
 - eventuale somministrazione di test, questionari, reattivi psicometrici;
 - eventuale osservazione della relazione diadica, triadica e della fratria.

Le azioni di competenza dei Servizi Sociali e Sanitari, descritte nei punti precedenti del presente articolo 2.c, non hanno carattere peritale e non sostituiscono le funzioni di una Consulenza Tecnica di Ufficio (C.T.U.).

Quest'ultima ha lo scopo di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale.

Il compito dello Psicologo in veste di CTU è, nello specifico, quello di acquisire informazioni sulle caratteristiche di personalità, sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del soggetto o dei soggetti in causa nel processo al fine di fornire risposta a specifici quesiti del giudice, utili all'assunzione di una decisione.

Il ruolo dell'esperto nel procedimento peritale richiede un distacco che il perito e il consulente tecnico devono mantenere per tutta la durata del procedimento.

Al fine di individuare i migliori progetti di intervento (psicologici, sociali, educativi) a sostegno del minore e della sua famiglia, gli esiti delle osservazioni psicologiche sul minore o sul funzionamento genitoriale sono condivisi con il Servizio Sociale e relazionate all'A.G.

In ambito psicologico, gli interventi possono tradursi in:

- supporto psicologico alla genitorialità individuale o di coppia, laddove ne sia stata rilevata la trattabilità (sufficiente motivazione al cambiamento, capacità di mentalizzazione, etc.), anche all'esito dell'osservazione del funzionamento genitoriale;
- psicoterapia o sostegno psicologico al minore, laddove sia presente un ambiente di vita sufficientemente tutelante;
- intervento psicologico sul nucleo familiare;
- intervento psicologico nel progetto educativo in collaborazione con gli altri Servizi territoriali (Servizio Sociale, altri Servizi sanitari, Servizi Educativi);

- consulenza psicologica per l'intervento educativo in Comunità per Minori.

I Servizi sociali ed i servizi sanitari per la tutela condividono percorsi di presa in carico socio-sanitaria integrata.

L'accordo:

Si prende atto che la presa in carico socio-sanitaria dei minori a rischio richiede un approccio globale e integrato tra le diverse professionalità, un lavoro multidisciplinare e la collaborazione tra Servizi Sanitari, Servizi Sociali e servizi privati convenzionati.

Si raccomanda e si conviene, pertanto, di condividere con tutti gli attori coinvolti (famiglie, avvocati di parte, Giudici, servizi) la necessità di riconoscere i tempi di cui sopra, necessari per una corretta impostazione degli interventi e utili all'individuazione delle modalità più efficaci e meno pregiudizievoli per il minore.

Si raccomanda e si conviene, inoltre, di prevedere le migliori modalità utili alla collaborazione tra i servizi sociali e sanitari nel rispetto delle reciproche competenze

L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

3. LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI MINORI

Il contenuto dell'incarico ai Servizi Sociali può essere espresso con due modalità non necessariamente alternative:

- a) una richiesta di **indagine sociale** oppure **indagine psico-sociale**, in questo secondo caso – qualora non provveda il Giudice – si intende che i servizi sociali attivino l'intervento dei servizi sanitari di ASL per l'osservazione psicologica del funzionamento genitoriale e/o la valutazione psicologica del funzionamento del minore in relazione allo stile genitoriale;
- b) la richiesta di **valutazioni professionali di servizio sociale**¹, intesa quale *fase del processo di aiuto in cui, dopo la raccolta delle informazioni, si mette in atto un processo di correlazione delle stesse al fine di raggiungere una comprensione adeguata della situazione che consenta di definire un coerente progetto di intervento* (ad esempio in relazione alla situazione scolastica o sanitaria, alle condizioni abitative, all'adozione di specifiche modalità di incontro, etc).

Il contenuto dell'incarico ai Servizi Sanitari consultoriali, è espresso con finalità congrue al ruolo e alla competenza del Consultorio, in coerenza con la fase di presa in carico, secondo quanto al punto precedente (osservazione psicologica del funzionamento genitoriale e/o valutazione psicologica del funzionamento del minore in relazione allo stile genitoriale).

Il Provvedimento che incarica i Servizi, sociale e sanitario, affinché esprimano e attuino azioni a tutela dei minorenni vengono inviati contestualmente agli Ambiti Territoriali Sociali/Ufficio Cittadini Senza Territorio ed ai consultori di zona di residenza dei minorenni stessi. L'incarico è espresso dall'AG contemporaneamente ai due Servizi.

4. LA FASE SUCCESSIVA ALLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO

Definito il procedimento, per l'esecuzione dei provvedimenti, non essendo prevista normativamente la figura del giudice dell'esecuzione, emerge solo la competenza del Giudice Tutelare ex art. 337 c.c. tanto per i

¹ *Dizionario di Servizio Sociale – ed. 2019, a cura di A. Campanini.*

procedimenti trattati dal TM quanto per quelli trattati dal TO. , Pertanto per il monitoraggio dell'esecuzione dei provvedimenti e la risoluzione di singoli problemi i servizi sociali devono interloquire con il Giudice Tutelare.

Per quanto sopra, il TM e il TO devono circoscrivere e dettagliare in modo approfondito i propri provvedimenti.

Compete al Giudice tutelare il monitoraggio dell'affidamento etero-familiare.

Il servizio affidatario può far riferimento al Giudice Tutelare per ogni problema che sorga durante l'affidamento, soprattutto ove i genitori si mostrino poco collaborativi.

Le decisioni del Giudice tutelare si muovono nella cornice di quanto disposto nei procedimenti di TM e TO, attraverso provvedimenti che meglio specificano tali disposizioni o dettino prescrizioni ai servizi, senza modificare le condizioni stabilite. Va peraltro sottolineato che le decisioni in materia di famiglia sono sempre pronunciate allo stato degli atti e quindi suscettibili di modifica, potendo essere sempre richiesta dalle parti una procedura di modifica di tali condizioni.

Nel caso sia necessaria una modifica dei termini del decreto emesso, si procede con la segnalazione alla Procura presso il TM e alla riapertura del procedimento. In caso di situazioni complicate che richiedano una modifica delle condizioni stabilite, i Servizi dovranno informare il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni che aprirà un procedimento ex art.330 e 333 c.c.

5. IL CONTENUTO DELL’AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE

L'affidamento del minore al servizio sociale *“coniuga i tratti distintivi del mandato autoritario e della responsabilità di cura”* ed è la misura adottata dal giudice laddove si sia verificata una condotta pregiudizievole nei confronti del figlio/i minore/i, *“in una cornice di prescrizioni, che l'assistente sociale traduce per i genitori in opportunità di crescita”*².

Le aree principali su cui si esplica l'affidamento del minore sono rappresentate dall'area delle scelte relative ad istruzione, alla salute, all'attività ludica ed alla socialità.

L'affidamento al servizio sociale non è necessariamente correlato ad un provvedimento di allontanamento del minore dal nucleo familiare. È in realtà strumento che si rivela necessario quando vi sono carenze da parte di entrambe le figure genitoriali, compresa l'elevata conflittualità di coppia nell'ambito delle competenze tipiche del Tribunale Ordinario, tali che né gli incarichi di sostegno, né i provvedimenti prescrittivi ex art 333 cc, si rivelano idonei a garantire al minore il diritto ad una crescita sufficientemente serena, ed è pertanto necessaria la presenza di un soggetto terzo, il Servizio Sociale, che attui il progetto declinato dall'Autorità Giudiziaria e se necessario assuma alcune decisioni, individuate nel provvedimento, in luogo dei genitori.

Il tema:

Nell'ambito della tutela, per le persone e per i Servizi, l'affidamento al servizio sociale sostanzia un impegno e un compito più vincolanti, personalizzati e predefiniti, rispetto all'ordinario rapporto con le persone che accedono alle prestazioni dei servizi sociali territoriali.

L'affidamento al servizio sociale è correlato alla riduzione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori (correlato talvolta alla sospensione o ablazione della responsabilità di uno dei due genitori), che viene trasferita al servizio stesso.

Va distinto nettamente da altri tipi di incarico: svolgere indagini sociali sul nucleo familiare, avviare interventi che favoriscano il riavvicinamento tra i figli/genitori o il monitoraggio dell'andamento delle relazioni interne al nucleo familiare.

² tratto da: *Dizionario di Servizio Sociale – ed. 2019, a cura di A. Campanini.*

L'affidamento al servizio sociale non esclude necessariamente forme di "condivisione" delle decisioni con gli esercenti la responsabilità genitoriali. Come nelle altre forme di affidamento previste dell'art 4 e 5 l. 184/83, tale provvedimento ha in sé natura temporanea ed è volto al recupero della responsabilità genitoriale.

Tale recupero si articola – fatte salve le diverse indicazioni dell'autorità giudiziaria – attraverso la necessità di "tenere conto" delle indicazioni dei genitori³ coinvolgendoli nelle decisioni assunte, anche attraverso la raccolta del c.d. "consenso informato", fatta salva la necessità e facoltà di assumere in autonomia le decisioni declinate e nel provvedimento dell'autorità giudiziaria quando il genitore manifesti un dissenso ingiustificato o non condivisibile o quando il genitori non si renda reperibile nei tempi necessari.

L'accordo:

Si raccomanda e si conviene che l'intero "sistema della tutela" acquisisca la capacità di restituire ai genitori, in modo oggettivo e con un linguaggio adeguato e comprensibile, gli elementi utili a comprendere le proprie situazioni.

Tale capacità risulta essenziale per far convergere gli aspetti di garanzia e tutela dei diritti dei bambini e le condizioni poste dal rispetto del giusto processo per le parti. Due aspetti coesistenti che spesso faticano a mantenere il dovuto equilibrio, con particolare riverbero sul minore e la sua famiglia.

Equilibrio dinamico tra i limiti imposti dall'Autorità Giudiziaria e gli elementi derivanti dalle valutazioni professionali dei servizi, essenziale perché lo stesso dettato normativo non perda efficacia e diventi tacitamente desueto, con un maggior onere nel presidio della situazione da parte dei servizi.

5.a TIPOLOGIE DI AFFIDO /AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE

Nelle procedure di separazione/divorzio e di regolamentazione dell'affidamento dei figli tra genitori non coniugati sono previste tre diverse tipologie di affido:

- *l'affido condiviso* (art 316 e 337-ter cc) in cui entrambi i genitori condividono responsabilità ordinarie e straordinarie riferite alla vita dei figli;
- *l'affido esclusivo* (337-quater cc) nel quale sono attribuite al genitore affidatario esclusivo tutte le decisioni relative al minore ma con condivisione delle decisioni di "*maggior interesse*" e fermo restando il diritto del genitore non affidatario di il diritto di "*vigilare sulla loro istruzione ed educazione*" (e quindi di essere informato);
- il c.d. *affido super-esclusivo* (art 337-quater comma 3 cc) che consente comunque, nell'ambito dell'affidamento esclusivo, la possibilità che sia fatta salva una "*diversa disposizione del giudice*" ulteriormente limitativa della responsabilità del genitore non affidatario. Con tali provvedimenti il Tribunale Ordinario può consentire al genitore affidatario di agire in piena autonomia e senza il coinvolgimento dell'altro genitore circa le decisioni sulla vita del proprio figlio e, nei casi più gravi, anche di non tenerlo informato sulle decisioni assunte.

Analogamente alle ipotesi di affidamento esclusivo o super-esclusivo, nell'affidamento al Servizio Sociale, ed in particolare nell'affidamento disposto dal Tribunale Ordinario con minore collocato presso uno dei due genitori, il Servizio può essere incaricato di svolgere un'azione di mediazione con i genitori provando a ottenere la convergenza su soluzioni condivise e nel provvedimento saranno indicate le decisioni che il Servizio potrà comunque assumere in autonomia e quelle che dovranno invece ottenere l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria o quelle che dovranno essere oggetto del provvedimento che definirà il procedimento.

In ordine ai settori di esercizio della responsabilità genitoriale non individuati nel provvedimento dell'autorità giudiziaria, la stessa rimane in capo ai genitori e se le determinazioni degli stessi dovessero rivelarsi pregiudizievoli l'ente affidatario deve chiedere una estensione del mandato all'autorità giudiziaria.

³ Art 5.1 l. 184/83: "*L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante*".

6. LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI E LA DURATA DELL’AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE

La durata dell’affidamento al Servizio Sociale e dell’azione di tutela disposta dal TM e del TO non è stata chiaramente individuata nel tessuto normativo, ma discende per interpretazione analogica dalla lettura degli artt. 4 e 5 della Legge sull’Adozione⁴. Tale limite temporale deriva dalla finalità di ogni forma di affidamento ad un soggetto terzo (famiglia, comunità o ente affidatario) ovvero la predisposizione di interventi utili al recupero della capacità genitoriale con una verifica sia in itinere (attraverso le relazioni semestrali al Giudice Tutelare), che al termine individuato, sulla eventuale necessità di una proroga⁵.

Il tema:

L’attuale orientamento del TM si basa sul presupposto che ove venga individuato un progetto sufficientemente **stabile** il TM emetta un **provvedimento definitivo di affidamento del minore**.

Pur nella differenza della fonte che ha originato il procedimento (ricorso di una delle parti) e della necessità di dare compiuta regolamentazione ai rapporti tra genitori e figli nell’ambito di un procedimento che non dovrebbe superare una durata triennale, **anche il TO verifica se è possibile emettere un provvedimento definitivo valutando la stabilità del progetto** per il minore e quindi delle relazioni genitori-figli come modificate durante il procedimento.

Un progetto si può definire “sufficientemente stabile” quando ricorrano le seguenti condizioni:

1. la collocazione dei minorenni è definita per un tempo prossimo ai 24 mesi (es. inserimento presso struttura di accoglienza; collocazione in famiglia affidataria; collocamento presso un familiare o presso il/i genitore/i ...);
2. gli interventi di sostegno ai genitori sono definiti, costanti nel tempo e utili a prevenire l’allontanamento dei figli dal nucleo familiare;
3. l’osservazione del minorenne e del suo contesto familiare è conclusa;
4. la fase di valutazione dei servizi si è conclusa ed il progetto è definito per un periodo prossimo ai 24 mesi;

L’emissione del provvedimento definitivo, di cui al punto precedente, determina la chiusura del procedimento presso il TM e presso il Tribunale Ordinario, in questo caso definendo la controversia familiare sull’affidamento dei figli.

Quest’ultima condizione, come già evidenziato nei punti precedenti, non è determinata da una valutazione da parte del TM e del TO nel merito della complessità della situazione ma piuttosto alla “stabilità” del progetto individuato. Infatti, qualora emergano nuovi elementi di preoccupazione, con necessità di modificare quanto in precedenza deciso, il procedimento sarà riaperto attraverso la segnalazione al Pubblico Ministero minorile. Tale segnalazione è necessaria anche per i procedimenti conclusi davanti al TO ove, a normativa attuale, il Pubblico Ministero non ha poteri di promuovere l’azione civile.

Nel caso di affidamento etero-familiare valgono le stesse regole sopra evidenziate.

Il tema:

In alcuni casi si è riscontrato quanto la “stabilizzazione” non corrisponda ad un effettivo percorso di emancipazione dalla situazione di precarietà da parte della famiglia, ma più ad una situazione di stallo che non

⁴ Laddove si prevede che “*Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore*”.

⁵ Art 4.4 l. 184/83: “*Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine. Tale periodo **non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore**”.*

ha offerto le garanzie di tutela necessarie al minore e, nel passaggio di competenze al Giudice Tutelare, ha fatto perdere forza al monitoraggio agito dai servizi sociali, in particolare in relazione al significato attribuito dalla famiglia alla chiusura del provvedimento da parte del TM; come si percepisce, anche per l'utilizzo del termine "archiviazione", il "superamento" del dispositivo originario, rendendolo tacitamente superato.

L'accordo:

Si **raccomanda e si conviene** che, a fronte di situazioni in cui un monitoraggio efficace possa essere inciso dalla chiusura del procedimento innanzi al TM o al TO, si apra uno spazio di approfondimento funzionale alla miglior gestione della situazione con particolare attenzione a:

- gli aspetti relazionali che caratterizzano alcune situazioni, nella misura in cui questi elementi possano e debbano incidere anche sotto il profilo giuridico;
- gli eventuali effetti di nocimento al minore, eventualmente derivanti dall'emissione di un provvedimento che possa risultare precoce rispetto alla fase del processo educativo di supporto allo stesso.

In tali situazioni particolari, il servizio sociale rappresenterà la propria valutazione in merito all'AG, con particolare evidenza degli aspetti che possano incidere sull'opportunità di una definizione precoce del fascicolo ed utile all'approfondimento di cui al punto precedente.

L'emissione di un provvedimento definitivo, non più "archiviato", contestualmente alla valorizzazione dell'incarico di monitoraggio attribuito ai servizi sociali e/o sociosanitari ha l'obiettivo di evitare che la famiglia percepisca la chiusura del procedimento come la conclusione della necessità di tutela rivolta ai minorenni presenti in quel nucleo familiare.

7. IL RUOLO DEL CURATORE SPECIALE

Nelle ipotesi previste dalla legge⁶ il Tribunale per i Minorenni ed il Tribunale Ordinario debbono nominare un curatore speciale, in alcuni casi anche con poteri sostanziali, e quindi esterni alla mera rappresentanza processuale del minore, ed in tali casi l'ente affidatario deve confrontarsi anche con tale professionista (nei casi di rappresentanza sostanziale non necessariamente un avvocato) e nel provvedimento dell'autorità giudiziaria dovranno essere indicati gli ambiti nei quali il curatore assumerà in autonomia le decisioni e quali invece dovranno essere concordate tra curatore e servizio sociale.

Nelle ipotesi di rappresentanza processuale, dovendo il curatore portare nel processo la voce del minore, è diritto del curatore ricevere dall'ente affidatario le informazioni necessarie per esprimere i propri pareri, nonché essere accompagnato – ove non chiaramente controindicato - nella conoscenza del minore.

Soprattutto innanzi al Tribunale Ordinario può rivelarsi opportuno che l'esercizio della responsabilità genitoriale non sia attribuito ai servizi sociali, anche per cercare di mantenere loro un ruolo più terzo nella fase valutativa e nell'attivazione dei sostegni e nella gestione dei rapporti tra il minore e i genitori, e l'autorità giudiziaria può procedere alla nomina di un curatore speciale del minore a cui attribuire singoli aspetti dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Ciò si rende necessario soprattutto dove debbano essere sostenute le spese per i figli che continuano a gravare sui genitori (in quanto l'affidamento dei figli a terzi non esclude il loro dovere di contribuire al loro mantenimento).

Le ipotesi di nomina obbligatoria riguardano (art 78 cpc):

- 1) casi in cui *"il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori"* (e non più, pertanto, quando il PM chieda di dichiarare decaduto un solo genitore), oppure quando *"uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro"* (ipotesi che si può verificare anche innanzi al TO);
- 2a) adozione di *"provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile"*;
- 2b) *"affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184"* (affidamento eterofamiliare, collocamento in comunità o affidamento al Servizio Sociale);

⁶ In particolare dall'art 78 cpc così come modificato dall'art. 1, comma 30, L. 26 novembre 2021, n. 206.

- 3) casi nei quali “*dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori*”;
- 4) “*quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni*”.

Le ipotesi di nomina facoltativa (“*il giudice può nominare un curatore speciale*”) sussistono “*quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore*”.

L'incarico al curatore può pertanto essere:

- di natura endoprocessuale, ossia con incarichi solo interni al processo;
- di natura anche sostanziale, ovvero extraprocessuale, ossia con incarichi esterni al processo (materia sanitaria, patrimoniale, educativa, ecc.). Il nuovo articolo 80.2 cc prevede infatti che il Giudice “*può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale*”.

Ne consegue che, in assenza di specifiche indicazioni sugli incarichi sostanziali conferiti, la nomina ha natura unicamente endoprocessuale e permane anche nelle fasi processuali successive (Appello e Cassazione).

La nomina del curatore con attribuzione di poteri sostanziali si può protrarre anche nelle fasi successive al passaggio in giudicato del provvedimento, ovvero fino a quando non verrà revocato con la procedura prevista dall'art 80 comma 3 cpc⁷.

Il tema:

Valutando il ruolo attribuito al curatore speciale, in particolare se mantenuto anche successivamente alla chiusura del procedimento, è emerso che:

- potrebbe costituire un elemento di valore per il presidio di momenti particolarmente delicati (ad esempio nei weekend, ovvero quando gli aspetti conflittuali involgono rilevanti decisioni sul piano economico);
- ha uno spazio di azione ben definito all'interno del processo civile, in quanto avvocato.

L'accordo:

Si raccomanda e si conviene di procedere all'approfondimento del ruolo del curatore speciale, in particolare in merito alla possibilità di mantenere la nomina anche oltre il procedimento (quindi oltre la chiusura da parte dell'A.G.), attribuendo la funzione di garante dell'esecuzione dell'atto.

Tale scelta, valutata dal giudice per ogni situazione, connessa alla limitazione della responsabilità genitoriale ed all'attribuzione di specifici compiti al curatore speciale, potrebbe garantire il rispetto dei termini del provvedimento o eventualmente, su segnalazione dell'ente affidatario, consentire la denuncia della violazione dello stesso con l'effetto di una maggior tutela dell'interesse del minore.

8. L'ADOZIONE DI MINORENNI E PERSONE NON MINORENNI EX ART. 44 L. 184/83

La competenza del Tribunale per i Minorenni sulle adozioni in casi particolare ex art 44 lett d) l. 184/84 (ipotesi frequente per gli affidi eterofamigliari protratti nel tempo per le situazioni di c.d. “semiabbandono permanente”) permane anche qualora il minore raggiunga la maggiore età nel corso della procedura.

Peraltro in tale ultima ipotesi, se si tratta di minori con nazionalità estera, possono porsi problemi legati all'acquisizione della cittadinanza italiana quale conseguenza dell'adozione da parte di cittadini italiani

⁷ “*Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina*”

Si **raccomanda** e si conviene pertanto che le procedure siano rapide soprattutto per le persone straniere. La procedura di adozione va avviata, pertanto, almeno un anno prima rispetto alla scadenza del compimento della maggiore età per consentire il completamento dell'iter procedimentale (non essendo sempre semplice integrare rapidamente il contraddittorio in presenza di genitori di fatto irreperibili o magari trasferitisi nel frattempo all'estero).

Si concorda che gli ATS, che hanno in carico tali situazioni, facciano richiesta di presa in carico al Centro Adozioni. Quest'ultimo si occuperà dell'accompagnamento in tale passaggio, garantendo le informazioni e le valutazioni professionali opportune, nonché un approccio specialistico e omogeneo.

I diversi istituti di adozione richiedono infatti argomentazioni specifiche per ogni "sotto-categoria".

ARGOMENTI SPECIFICI

9. I VACCINI

La situazione pandemica ha reso necessario prefigurare prassi operative dettagliate, partendo da alcune "situazioni tipo", inerenti la vaccinazione di minorenni in carico ai servizi sociali, eventualmente estensibili alla sfera della salute più genericamente intesa:

- nel caso di conflitto tra i genitori in ordine alla opportunità di vaccinare il figlio la competenza è del Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 3 legge 219/2017;
- qualora il conflitto tra i genitori sull'opportunità di vaccinare il figlio si manifesti in pendenza di un **procedimento di separazione e/o divorzio**, ovvero nel procedimento camerale tra genitori non coniugati, la competenza è del giudice davanti al quale pende il procedimento;
- nel caso di conflitto tra genitori e il medico della struttura sanitaria che ha in cura il minore, il medico può adire il giudice tutelare ex art. 3 legge 219/2017;
- nel procedimento di tutela con **minore affidato ai servizi sociali**, se non vi è espressa delega al servizio affidatario in merito alle scelte riferite alla salute (e laddove il minore voglia essere vaccinato e gli esercenti la responsabilità genitoriale non ritengono di dover assecondarne la scelta), ci si riferisce sempre al Giudice Tutelare, art 3 legge 219/2017M;
- se sono presenti esercenti la responsabilità genitoriale che non ritengano di dover assecondare la scelta del minore di vaccinarsi e non sussista alcuna limitazione all'esercizio della responsabilità genitoriale, è possibile segnalare la situazione alla Procura presso il TM che aprirà il fascicolo presso il TM e convocherà gli esercenti la responsabilità genitoriale;
- se è presente il **Tutore del minore** che concordi con la somministrazione del vaccino, si può procedere alla vaccinazione in quanto il tutore ha facoltà di assecondare le scelte del ragazzo;
- se è presente il **Tutore istituzionale o volontario del MSNA** che concordi con la somministrazione del vaccino, si può procedere senza bisogno di autorizzazione dell'A.G. in quanto il tutore ha facoltà di assecondare le scelte del ragazzo.

L'accordo:

Si raccomanda e si conviene che i servizi sociali a cui è affidato il minore presentino ricorso al Giudice tutelare. I servizi sociali dovranno riferirsi al TM quando non sussiste alcuna limitazione della responsabilità genitoriale.

Si evidenzia che analoga situazione vale anche nel caso di qualunque trattamento sanitario a favore del minore (trasfusioni, cure farmacologiche, interventi chirurgici)

10. LA RIPRESA DEGLI INCONTRI FAMILIARI

In ordine agli incontri genitore/figlio la questione più delicata è costituita dal fattore “**tempo**”, qui inteso quale tempo necessario all’avvio di un calendario di incontri, sia in termini di frequenza e assiduità.

Come già trattato nel presente protocollo, esiste un “tempo”, che va considerato e preservato, preliminare agli incontri, che costituisce un “tempo-lavoro” propedeutico all’avvio ed al buon esito degli stessi; un tempo necessario affinché si costruisca la disponibilità da parte di entrambe le parti ad incontrarsi e relazionarsi.

Appartiene a questa dimensione il “tempo” necessario al minore, affinché quest’ultimo possa elaborare il senso di un eventuale suo rifiuto degli incontri, a volte riconducibile alla sola poca abitudine ad incontrare il genitore o alla noia e/o allo stress emotivo che un incontro “costruito” o percepito come forzoso comporta per i ragazzi.

Gli incontri familiari necessitano di un percorso di accompagnamento all’adulto, finalizzato a riscoprire le modalità più funzionali per relazionarsi con il figlio, aspetto quest’ultimo che fa parte di un percorso complesso di riflessione sul proprio stile genitoriale.

Esiste un tempo dei servizi che, nella valutazione degli elementi utili alla rappresentazione della situazione e all’aggiornamento della magistratura, sono condizionati dalla dinamicità della situazione stessa che risente delle caratteristiche relazionali della famiglia ma anche dei cambiamenti nei contesti e nelle modalità relazionali delle persone quando il servizio sociale entra in relazione con esse.

Vi è poi l’elemento dirimente dell’**esito** degli interventi volti alla ripresa degli incontri familiari.

Possono rappresentarsi situazioni in cui la relazione con il genitore non c’è stata già in passato, non c’è o non è più voluta e cercata dal minore.

Rispetto alla garanzia degli incontri familiari, non sono rari i casi in cui gli avvocati riconducono il dilazionamento dei tempi all’inerzia del servizio. Soluzione meno dirimente rispetto a quanto espresso dal minore. In questi casi, il servizio si trova a dover garantire una interazione che, almeno in quella fase, ha poco senso per il benessere primario del bambino o del ragazzo.

Va peraltro sottolineato che nelle sanzioni della CEDU all’Italia spesso si faccia proprio rimprovero di adottare modalità di intervento “stereotipate e automatiche” in materia di incontri familiari e diritto alla visita del genitore non collocatario.

Si **raccomanda e si conviene** che nella formulazione delle relazioni sociali siano esplicitati e motivati gli elementi utili ad evidenziare l’inopportunità della ripresa degli incontri familiari.

11. LE NOTIFICHE DEI PROVVEDIMENTI ALLE FAMIGLIE

La polizia locale – anche quale istituzione che fa parte dell’amministrazione comunale e pertanto interessata alla buona riuscita del procedimento - è spesso incaricata della notifica i provvedimenti per conto del TM ove i genitori non siano assistiti da un legale o laddove non sia comunque necessario procedere attraverso gli ufficiali giudiziari (in particolare quando è necessario perfezionare la notifica con le forme previste per gli irreperibili se si deve dichiarare una decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale).

L’obiettivo è quello di arrivare ad un sistema in cui le notifiche del Tribunale arrivino tempestivamente ai destinatari (sia ATS, che cittadini, legali e curatori).

Si **raccomanda e si conviene**

Nei casi in cui si debba notificare ed eseguire un allontanamento di un minore dal proprio nucleo familiare e la previa conoscenza potrebbe esporre il minore a condizioni di pregiudizio o potrebbe pregiudicare l’esecuzione, è necessario programmare gli interventi (dalla notifica ai genitori, all’esecuzione dell’allontanamento) garantendo al contempo ai servizi sociali di mettere in protezione il minore ed alle parti

di ricevere una tempestiva comunicazione contestualmente o immediatamente dopo aver eseguito il provvedimento.

In questi casi, i tempi e le modalità di esecuzione devono essere necessariamente concordati - anche con comunicazioni tempestive, dirette e informali - tra autorità giudiziaria e Servizio Sociale (e se necessario e disposto con coinvolgimento del Servizio Sanitario e delle Forze dell'Ordine).

12. I SERVIZI EDUCATIVI

Uno degli strumenti utilizzati dai servizi sociali per accompagnare le famiglie al cambiamento sono gli interventi educativi, di cui va valutata attentamente l'attivazione (opportunità, obiettivi, modalità, tempi). Per la valutazione professionale sono necessari alcuni presupposti specifici, la sussistenza di alcuni può incidere sia sul raggiungimento degli obiettivi, sia sui tempi necessari per perseguirli.

Il sistema socio educativo dei servizi si occupa di processi educativi che avvengono indipendentemente dalla cornice giuridica all'interno della quale possono essere coinvolti o meno genitori e figli.

Infatti, è noto come i tempi di apprendimento educativo si sviluppino lungo tutto il percorso di vita degli individui e dipendano oltre che da caratteristiche personali, anche da fattori ambientali e culturali che incidono in modo preponderante sui processi di cambiamento.

Pertanto, all'interno del procedimento di AG gli operatori sono chiamati a restituire la descrizione di un cambiamento che sarà sempre circoscritto ad un intervallo temporale e in divenire.

Non solo, ma bisogna aver chiaro che le persone modificano e agiscono i propri cambiamenti con tempistiche che non tengono conto del processo decisorio a loro carico.

Si raccomanda e si conviene che:

- gli operatori sociali declinino in modo esplicito all'interno delle relazioni inviate all'autorità giudiziaria:
- gli obiettivi che si *vogliono/possono* raggiungere attraverso l'azione del servizio sociale e dei servizi educativi eventualmente coinvolti nel processo di aiuto;
- la *necessità/disponibilità* di attivazione degli interventi educativi, in termini di tempo e risorse;
- la *collaborazione/l'opposizione* della famiglia;
- la *necessità/opportunità* di attivare interventi che incidano sostanzialmente sia sugli obiettivi prefissati che sulle azioni socio educative attivate ma la cui titolarità è in capo ad altri Enti (quindi l'impossibilità di definire tempi precisi e concreti nonché l'impossibilità di prevedere una risposta coerente con il processo di tutela dei minorenni coinvolti);
- inoltre informino e motivino alle famiglie (genitori e figli) la necessità di lavorare secondo tempistiche dettate dai procedimenti di autorità giudiziaria;
- i giudici declinino nei provvedimenti e/o durante le udienze (quindi nei verbali di udienza):
 - gli ambiti di intervento di tutti i servizi e quindi gli Enti che devono essere coinvolti;
 - le prescrizioni ai genitori nonché i tempi ritenuti congrui rispetto al cambiamento atteso;
 - l'articolazione delle fasi del processo e i relativi adempimenti, affinché i tempi del processo coerentemente definiti possano considerarsi rispettati;
- i giudici, soprattutto nei provvedimenti che definiscono il procedimento e nei quali vengono disposti interventi educativi, indichino gli obiettivi progettuali dell'intervento evitando il ricorso a formule o dispositivi eccessivamente dettagliati nei tempi e nell'organizzazione, così consentendo ai Servizi di adattare gli interventi alla maturazione ed ai tempi evolutivi del minore, nonché alle risorse effettivamente presenti sul territorio.

13. I RAPPORTI CON ASL3

Nell'ambito del lavoro per la tutela minorile con le famiglie non si può prescindere da una riflessione sul concetto di cura. Tutto l'ambito del presente protocollo circoscrive l'azione del servizio sociale al concetto di cura inteso come *care*,⁸ la cura intesa come *cure*⁹ è competenza sanitaria.

Per questa ragione i servizi sociali non possono e non devono rappresentare l'unico interlocutore dell'autorità giudiziaria.

I servizi sociali, in qualità di "ente affidatario", possono tuttavia svolgere l'imprescindibile funzione di sintesi degli elementi emersi anche dalla valutazione e dalle funzioni di cura di competenza sanitaria; anche gli aspetti di cura dedicati agli adulti che, se non riconosciuta e gestita, rischia di far mancare le risorse utili ad evitare il rischio di riverberi negativi sul benessere dei minorenni destinatari degli interventi di tutela.

Si **raccomanda** e si conviene che:

- gli operatori sociali di definire l'ambito del proprio intervento professionale, identificando i bisogni socioeducativi e adoperandosi per una valutazione diagnostica¹⁰ volta a predisporre il miglior progetto sostenibile di tutela per il minorenne;
- i giudici inoltrino le richieste agli interlocutori istituzionalmente competenti alla risposta al bisogno specifico individuato, sociale o sanitario, ovvero ad indirizzare le richieste all'Ente affidatario, riconoscendo nel mandato di tutela il compito di coinvolgere i servizi sanitari/specialistici affinché accertino eventuali bisogni sanitari ed attivino i necessari percorsi di cura all'interno di progetti integrati;
- i giudici riconoscano al servizio sociale la competenza nella predisposizione del progetto di tutela: è necessario non individuare precocemente nel dispositivo gli interventi.

14. LE COMUNICAZIONI TRA SERVIZI SOCIALI E AUTORITA' GIUDIZIARIA

- Quando il procedimento è aperto presso il Tribunale Ordinario è importante che pervengano relazioni da esaminare entro la data prevista per l'udienza in quanto i rinvii senza notizie dal servizio sono fonte di inutili polemiche processuali soprattutto ove si debba rinviare l'udienza stessa. Si **raccomanda** che pervengano relazioni anche interlocutorie al fine di non posticipare la data dell'udienza e poter eventualmente assumere decisioni parziali rilevanti spesso ad altri fini (dichiarazioni Isee, contenuti educativi etc.).
- Nel relazionare all'autorità giudiziaria è necessario che il servizio sociale dettagli con precisione tutti gli aspetti non noti al giudice: seppur la chiarezza nell'esposizione dei fatti può determinare un irrigidimento delle parti appare preminente l'interesse ad una conoscenza piena da parte dell'autorità giudiziaria. Si **raccomanda** che le relazioni inviate riescano a tradurre in un linguaggio comprensibile ai giudici sia le complessità relazionali, sia i tempi necessari al superamento dei conflitti o alla comprensione degli aspetti di difficoltà da parte degli adulti. La relazione del servizio non deve essere una mera descrizione dei fatti, dei comportamenti e delle azioni, bensì la restituzione delle difficoltà relazionali che portano ad un agire negligente verso i figli minorenni.
- Si **raccomanda** che la formulazione delle relazioni sociali sia chiara e soprattutto esplicita laddove il servizio sociale ritenga di poter definire con una certa perentorietà l'inopportunità di alcune azioni. Il fatto di non lasciare margini di "mediazione linguistica" (es: sembra emergere, pare che, ...) permette al giudice di adottare un provvedimento che regga efficacemente fino all'ultimo grado di giudizio.

⁸ "indica un prendersi cura attraverso gesti assistenziali, di aiuto, di sostegno mirati al benessere e al sollievo psicofisico di una persona, accompagnati da modalità relazionali" - Patrizia Taccani, in Nuovo dizionario di servizio sociale – ed. 2019 a cura di A. Campanini

⁹ "si riferisce agli interventi terapeutici nell'ambito della medicina" - Patrizia Taccani in Nuovo dizionario di servizio sociale – ed. 2019 a cura di A. Campanini

¹⁰ "indica l'esame critico del complesso persona-in-situazione e del problema per il quale l'aiuto viene richiesto: tale esame permette di capire in estensione e nei dettagli la natura delle difficoltà" – Hollis, in Nuovo dizionario di servizio sociale – ed. 2019 a cura di A. Campanini

Conseguentemente il giudice dovrà tenere conto delle relazioni dei servizi in cui si sottolinea l'inopportunità degli incontri familiari anche a fronte di istanze di parte.

- Nelle richieste del Tribunale Ordinario, che spesso riguardano persone sconosciute ai servizi stessi, è necessario precisare con esattezza le generalità e gli altri riferimenti dei soggetti in relazione ai quali va svolto l'incarico, anche per limitare i tempi per la ricerca degli stessi. Si **raccomanda** che gli atti processuali contengano le generalità e i recapiti completi delle parti; si **raccomanda** la consultazione dei fascicoli telematici come strumento necessario alla comprensione dell'iter del procedimento giudiziale.¹¹
- Nel caso di procedimenti aperti sia al Tribunale per i Minorenni che presso il Tribunale Ordinario si **raccomanda** che i Servizi Sociali inviino le relazioni alle cancellerie di entrambi, mettendo in indirizzo tutti i soggetti in modo che gli Enti sappiano che lo stesso fascicolo è aperto presso i due Tribunali.
- Quando i servizi vengono a conoscenza che un procedimento è aperto presso i tribunali ordinario e minorenni è necessario che mettano a conoscenza entrambi gli enti dell'esistenza di una doppia procedura. Si **raccomanda** il doppio invio della medesima comunicazione.
- Si **raccomanda** che le relazioni inviate alla Corte di Appello in occasione dei reclami vengano inviate anche ai giudici del Tribunale per i minorenni che hanno ancora in carico il caso.
- Si **raccomanda** sempre che l'assegnazione della situazione all'assistente sociale venga comunicata in quanto è elemento utile per conoscere i tempi della presa in carico e acquisire l'informazione in merito all'operatore titolare.

Genova, 28 Ottobre 2022

Per il Comune di Genova

Il Direttore della Direzione Politiche Sociali
Dott. Massimiliano Cavalli

(documento firmato digitalmente)

Per il Tribunale di Genova – Sez. IV Famiglia

Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini

(documento firmato digitalmente)

Per il Tribunale per i Minorenni di Genova

Il Presidente
Dott. Luca Villa

(documento firmato digitalmente)

Per l'Azienda Socioanitaria Ligure ASL3

Direttore S.S.D. Consulteri Familiari
Dott. Luigi Canepa

(documento firmato digitalmente)

¹¹ I due Presidenti indicano i percorsi web utili per ricostruire il tracciato del fascicolo:

TM: https://minori.giustizia.it/sigma/index.php?menu=ricerche&pagina=direttarg_ora0_sigma#

TO: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_6.wp?actionPath=/ExtStr2/do/consultazionepubblica/sceltaregistropub/scegliRegistro.action¤tFrame=8

